

GIUSEPPE PARODI

L'ARTE DEI MACHEROLII

E

I SUOI CAPITOLI

« *Macherolii faciunt et exercent
in civitate et suburbiis pannos
lanam sive Artem Lanae* ».
(Decreto 7 - 3 - 1307)

I.

Riandando la storia particolare statutaria delle Corporazioni di Arti e Mestieri in Genova nel Medio Evo, ci parve di trovare una lacuna, non certamente circa la preesistenza, le norme e l'esercizio dell'Arte dei Macherolii, ma sull'esplicazione del nome loro, del codice capitolare, della specialità professionale e delle differenze, relazioni e screzii, che passarono tra di essa e quella affine dei Lanieri o Lanajuoli o Mercanti della lana, con la quale nei suoi primordii si confondeva sotto il generico nome dei Lavoratori della lana ¹.

L'aforisma antico, che suonò sempre sul labbro del volgo « Tante pecore quanti abitanti! », non ci sembrava troppo realizzato

(¹) Il codice statutario dei Capitoli N. 31 dei Macherolii conta pp. 36 di pergamena coperta o legata con due tavolette di legno color rosso-scuro, in ottavo, che noi acquistammo venti anni or sono da un antiquario sestrese, Giacomo Ferrando. Esso contiene due parti: la prima è quella dei Capitoli scritta con carattere quattrocentesco, con poche abrasioni di titoli nobiliari secondo le disposizioni e l'andazzo del Governo democratico ligure (1797); la seconda parte è quella delle aggiunte appiccatevi posteriormente sino alla fine del sec. XV o meglio dopo il 14 novembre 1464, e consiste in sentenze e decreti, copie e attestazioni di copie di atti, di testamenti e legati relativi all'Arte dei Macherolii. Per quanto ci studiassimo di leggere o scoprire qualche notizia qua e là nei libri di storia ligure sopra i Macherolii, non ci venne mai fatto di saperne qualche cosa di concreto, fuorchè l'affinità che essi ebbero con i Lanajuoli. Il Poch riporta per intero il decreto del 7 marzo 1307, vol. IV, reg. II, p. 23; così il *Giornale Storico Italiano*, A. VI, p. 272; così il fogliazzo dei Notari, vol. II, P. 109.

in pratica con il solo esercizio peculiare dell'Arte dei Lanieri o dei lavoratori della lana esistente in Genova con proprii statuti, consoli etc. fin dalla seconda metà del secolo XIII.

D'altra parte nei documenti relativi alla confezione o lavorazione della lana si trova cenno di altre arti affini, con propria fisionomia, capitoli, finalità, sede centrale, ben distinte intorno alla lavorazione laniera, pur ammettendo una certa priorità storico-giuridica alla corporazione diremmo generale, primitiva e quasi matrice delle altre filiali, che ne derivarono in seguito nel volger di uno o più secoli, mentre prima esse servivano di aiuto, sussidio e di mezzo potente per una più facile propaganda di diffusione in Genova « *Mercatores laneriorum sive ipsi lanerii civitatis Januae et districtus* » (*Decreto cit.*). E, come in origine i Maestri di scultura formavano un solo collegio con i Maestri d'Antélamò (od architetti), ai quali i primi erano addetti e, con una certa graduata sottomissione, dipendenti, fino allo scorcio del 1400 e sul principio del 1500, e poi di mutuo accordo scesero ad un compromesso amichevole e legale con il consenso del Governo della Repubblica di Genova (6 - XII - 1520), così avvenne un secolo prima tra i Lanieri e i Macherolii ed altri lavoratori affini¹.

L'arte della lavorazione della lana poi, se fu sempre ritenuta come un'arte che è intenta a sopperire ad una tra le prime necessità dell'uomo, con l'evoluzione della civiltà si moltiplicò, si diffuse, si sezionò in altre figliazioni congeneri, divenendo una tra le più importanti corporazioni industriali della capitale della Liguria.

Che, se i Latini non ritenevano l'arte di preparare e tessere la lana tra le palestre meno nobili per l'opera dell'uomo di città, del suburbio e della campagna elevandola tra quelle poche, che usufruivano in certe città e provincie della protezione di particolari divinità, collocandola per giunta sotto l'egida degli Dei Lanieri, *Diis Laneriis*, ai quali per conseguenza si facevano offerte, si portavano doni, si scioglievano voti da chi si dedicava a tale mestiere, il Cristianesimo a tali divinità mitologiche sostituiva Apostoli, martiri, confessori e

¹ Alizeri, *Notizie sui Professori del Disegno, Scultura*, vol. I, pp. 345-349.

vergini, che in loro vita, passione e morte, ed anche per qualche prodigio operato dopo la loro morte avessero dimostrato direttamente o indirettamente qualche relazione con l'arte che si affidava alla loro protezione¹. Del resto il Vangelo tra i benefizii principali della Divina Provvidenza, che non abbandona mai nelle necessità, pose l'indumento subito dopo della nutrizione (*Matt. c. VI*).

È vero che prima dei Lanieri avevano acquistato nome e clientela gli Umiliati, religiosi specialisti nel lavoro e nella fabbricazione dei panni in Genova, nel poggio di Mortedo sopra l'Acquasola, come da documenti del 1235 (27 Aprile), 1236 (6 Marzo) e 1237 (2 Agosto), quando cioè le corporazioni di arti e mestieri (e specialmente quelle dei lanieri), non aveano ancora propri statuti e giuridica personalità; ma questa eccezione conferma la regola, giacchè suppone che storicamente *et de facto* senza regolare statuto esistessero in tale secolo, vincolati soltanto da un giuramento sociale, i Lanieri, come si hanno esempi per altre società *di fatto* fin dal 1130 in poi.

Del resto ciò che più monta si è questo, che l'arte dei Lanieri in genere, nei secoli XIV, XV e XVI, formava una tra le più fiorenti aggregazioni di operai doviziosi e potenti, concentrati in un borgo estesissimo, che prese da essi il nome da Ponticello al mare.

Si osservò infatti con ragione che in origine furono de' lanaiuoli i Fregosi, i Colombo, il Doge Paolo da Novi, vanto di tale arte, e tanta fu la potenza loro, che Gian Luigi Fieschi mise a repentaglio la Repubblica di Genova, sostenuto da essi².

¹ La Corporazione dei Macherolii fu collocata sotto la protezione dei SS. Apostoli Simone e Giuda Taddeo, per una certa attinenza tra gli strumenti con che essi furono martirizzati in Perside, cioè con una sega S. Simone, e con un'alabarda S. Giuda Taddeo, e il principale strumento degli artigiani per la lavorazione delle concie o *Maccaja*, detti da esso Macherolii. S. Agostino cita lo strumento di supplizio nella strage degli Innocenti ordinata da Erode I: *eximitur machaera et nulla intervenit causa. Grande Martyrium!* (*Serm. I De Innocentibus* «E' estratta la spada etc.!») Se un'attinenza poi istrumentale rese detti Apostoli protettori dei Macherolii, non possiamo tacere, prima di finire il nostro commento, di un'attinenza, che concerne gli effetti del nome Machaera - Maccaja. Intatti questa seconda denominazione fu per traslato adottata nel dialetto genovese per denotare l'aria, l'atmosfera, il tempo umido e quella bassa temperatura, che regna in ogni Conceria, Fittaja, Folla o Gualchiera, estremi locali dell'Arte dei Macherolii o *Maccajoli* o *Maccajeñ*.

² CANALE, *Nuova Istoria della Repubblica di Genova*, V. II, pp. 623-24.

Senonchè, dopo la Corporazione dei Mercanti di Lana, crescendo il bisogno sociale e la relativa civiltà e progresso commerciale, doveano esistere altre Arti e Mestieri, come quelle dei Pellicciai, Scardassieri, Tosatori, Correggiai e soprattutto quella dei Macherolii per la lavorazione dei panni-lana. L'arte, come la natura non potea andare per salti, per conseguenza la corporazione legale primitiva dovea suddividersi in altrettante figliali quante erano le diverse attribuzioni, competenze e qualità speciali del lavoro della lana, come in realtà avvenne nello stesso secolo XIII e sul principio del secolo XIV.

II.

L'ETIMOLOGIA DI MACHAIROLIORUM

La prima parola del codice dei capitoli dei Macherolii è quella sopra enunciata in genitivo plurale, che suppone e sottintende quella precedente di *Capitula*. Che cosa significa? Non si può negare che una gran parte dei nostri sostantivi, che accennano a professioni, derivano de' etimi latini e greci. Quello di *Machairolii*, di greca provenienza, fu tolto a significare la società di coloro, che nell'esercizio dell'arte, almeno in origine, usavano di *Machaira*, come strumento adibito per qualche operazione principale. *Machaira* in greco, *machæra* in latino, *máchera* in italiano, suonerebbe ferro, coltello, forbice, sciabola corta e ricurva. Il significato etimologico quindi, mentre rivela uno tra i principali istrumenti di cui si servivano i Macherolii nell'esercizio della loro arte, cioè il *coltello*, più le pinzette e un cerchietto di ferro (detto *riondin*), ci rivela altresì la primitiva principale loro occupazione, consistente nella concia delle pelli dei lanuti, che poi si estese a varie altre operazioni, per cui sorse la nota contestazione del 1300, alla quale pose termine un decreto governativo del 7 marzo 1307. Arrogi che in forza di una sentenza dei Vice Duci di Genova del 12 maggio 1418 si vietava ai Correggiai l'esercizio dell'arte dei Macherolii, cioè di conciare o di far conciare pellami di sorta alcuna nè grossi nè piccoli, sotto la pena comminata dai ca-

pitoli dei medesimi Macherolii: dal che si deduce, che anche al principio del secolo xv la concia era una operazione principale della loro arte.

LA FINALITÀ SPECIFICA DEI MACHEROLII

Sebbene la notizia che scende dall'etimologia delle cose non sempre e totalmente corrisponda alla natura, proprietà e fine dell'oggetto etimologizzato, pure nella nostra fattispecie tra il nome e l'arte, come vedemmo sopra, passa una relazione abbastanza reale e significativa, che concorre a svelare la specifica e particolare finalità dei Macherolii.

Questi artigiani infatti prendevano dal macellaio le pelli fresche degli animali lanuti, cioè dei montoni, delle pecore, degli agnelli o castratini; le tosavano, indi le mettevano sotto concia; dopo di che pettinavasi la lana, si scardassava, si vergava per farne panni e *carpite* (coperte villose da letto). Da quanto fu esposto quindi risulta che l'Arte dei Macherolii avea, al contrario delle altre arti affini, varie restrizioni. La prima era nella *materia della lana*, perchè era proibito ai Macherolii di fare pezze di panno o *carpite* con pelli di bue, di vacca, di volpe, di asino, di capretto, di mulo e di animali selvatici. Tutte le contraffazioni erano soggette a multe pecuniarie, e la stessa materia contraffatta dovea essere bruciata pubblicamente *in banchis*. Le pezze giuste poi e regolari doveano essere marcate con segni speciali, perchè fossero ben conosciute allorquando venivano restituite o tornate dalla Fulla o Gualchiera. In secondo luogo la concia o fittaja era permessa solo ai membri della corporazione dei Macherolii, quindi nessuno di essi potea conciare pelli per altri estranei; ed il permesso stesso sopra citato era riservato alla concia di due pelli di bue e di due dozzine di pelli di altri animali (per ogni socio) che, come quelle di bue, non entravano nella categoria dei lanuti. In terzo luogo era vietata la vendita fraudolente della pelle di un animale per la pelle di un altro, cioè era proibito ai socii di vendere la pelle di capretto per quella di agnello, la pelle dell'agnello per quella di cervo e simili. Per con-